



COMUNE DI OULX

AREA AMMINISTRATIVA
segreteria@comune.oulx.to.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

*Approvato dal C.C. con deliberazione n. 35 del 13.12.2002
Approvato dalla Regione Piemonte con det. dir. n. 168 del 18.2.2003
Esecutivo dal 14.3.2003
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 37 del 31.08.2005
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 18.03.2008
Modificato dal C.C. con deliberazione n. 19 del 31.5.2011*

€@€@€@€@€

in vigore dal 03.07.2011

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato (allegato A), derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale n. 299 del 15.2.1985, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Oulx sono il "legnatico" ed il "pascolo".

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Oulx, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.
2. Il territorio del Comune di Oulx, ai fini del riconoscimento del diritto di uso civico, si considera suddiviso nei tre comuni censuari originari di "Oulx Capoluogo" (con la suddivisione nelle frazioni Gad, Amazas/Soubras/Vazon, Pierremenaud, San Marco) "Comune Censuario di Savoulx" e "Comune Censuario di Beaulard" e gli utenti hanno diritto di godimento degli usi civici unicamente nel territorio del rispettivo comune censuario d'origine o di residenza.
3. Si allega l'elenco dei terreni comunali che catastalmente sono individuati con la tipologia di "bosco" e di "pascolo", con ripartizione per ogni singolo comune censuario di riferimento (allegato B).

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi di specifica norma regionale, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
3. Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - a. la conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate
 - b. la realizzazione di infrastrutture sportive
 - c. ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
4. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
5. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola come segue:

A) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Per tali assegnazioni è previsto un rimborso spese e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il **31 marzo** di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, invia tutte le istanze al Consorzio Forestale Alta Valle Susa che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare anagrafico. Sono insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del CFAVS incaricati delle operazioni di martellata, assegno e stima.
2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.
3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio. Le operazioni di taglio del materiale dovranno avvenire in proprio e, comunque, con la presenza dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare o suo delegato. Anche nel caso di violazione di detto obbligo si sospenderanno le assegnazioni per un quinquennio, fatti salvi gravi e comprovati motivi.
4. Unitamente all'istanza di assegnazione di legna da ardere, i richiedenti devono effettuare, presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale di **€ 25,00** a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla richiesta ed alla conseguente assegnazione.

La restituzione della cauzione avverrà dopo la presentazione da parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa del "collaudo informale" delle assegnazioni ad uso fuocatico.

5. In caso di rinuncia all'assegnazione la cauzione versata verrà trattenuta dall'Ente proprietario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. L'Ente si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per il periodo di anni uno (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).
6. Le utilizzazioni di legname devono essere obbligatoriamente concluse entro la data che verrà comunicata nella lettera di assegnazione, in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Non si procederà ad assegnazione successiva di fuocatico per coloro che non abbiano terminato, nei termini indicati, le operazioni di abbattimento e di rimozione del materiale assegnato.

7. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione. Anche in presenza di motivazioni contingenti di carattere generale il Comune non potrà differire i termini di validità temporale dell'autorizzazione.
- C) assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal fuocatico (in precedenza denominato "recupero"):
Tale tipologia potrà essere gestita unicamente come "assegno straordinario" secondo modalità da individuare di volta in volta, su espressa comunicazione del Consorzio Forestale AVS che terrà conto delle effettive necessità connesse ad eventi naturali (valanghe, frane, incendi, interventi fitosanitari ecc.).
- D) Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, una sola assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario. Si precisa che la gratuità è da riferirsi esclusivamente al costo del legname e non alle spese accessorie dovute a soggetti diversi.
In tali situazioni l'istanza del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale necessario.
Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione per motivi di carattere personale e non di natura tecnica, potrà essere effettuata altra concessione a titolo oneroso, sulla base della stima tecnica effettuata dal CFAVS, secondo le valutazioni di mercato.
- E) Il Comune, tenuta presente la normativa regionale e la disponibilità di materiale idoneo, può valutare la possibilità di concedere, a titolo oneroso, materiale da opera per interventi di manutenzione straordinaria ad edifici di proprietà di cittadini residenti, sulla base di una quantificazione economica rapportata al valore di mercato del legname. L'istanza del richiedente deve essere corredata da documentazione tecnica inerente la quantificazione del legname.
Si precisa che gli interventi in bosco potranno essere realizzati dai soggetti espressamente abilitati secondo le indicazioni della Regione Piemonte.
- F) Assegnazioni di legname per uso interno:
Il Comune, in qualità di ente proprietario, può richiedere al CFAVS l'individuazione di materiale legnoso per esigenze di pubblica utilità, secondo le procedure che nel tempo si sono consolidate fra le parti.

TERRITORIO BOSCHIVO

ART. 6 – GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta alle prescrizioni del piano di assestamento ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale.
2. Gli aspetti tecnici gestionali sono demandati al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.
3. L'Amministrazione Comunale provvede ad accantonare la quota del 30% degli introiti della vendita dei lotti di legname di alto fusto, per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo, pascolivo e rurale.
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano di assestamento, il Comune stila un piano delle migliorie da apportare al patrimonio silvo-pastorale.
4. Per quanto concerne l'accantonamento riferito a lotti ubicati in zona gravata da uso civico si stabilisce di redigere un piano triennale di riparto e di utilizzo delle quote da destinare alle migliorie previste. Per l'utilizzo di tali quote verrà di volta in volta concordato un progetto fra il Comune ed il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, il cui riparto potrà eventualmente tenere conto di una ripartizione a favore di ogni singolo Comune censuario.
5. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente Piano di assestamento non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.

6. I tagli straordinari (piste da sci, impianti di risalita, strade ecc.) che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali e i relativi introiti saranno integralmente destinati al fondo miglorie boschive.

ART. 7 – GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO BOSCHIVO

1. L'Assessorato comunale all'Agricoltura valuta la possibilità di predisporre, d'intesa con la direzione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, un piano triennale di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso focatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi per la quota che insiste su terreni gravati da uso civico e delle quote riferite alle miglorie boschive. Tale piano risulta uno stralcio al "piano di assestamento del patrimonio silvo-pastorale" in cui trovano elencazione i boschi comunali, le tipologie colturali e le superfici specifiche di ogni singolo bene o raggruppamento di particelle.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 8 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio del Comune censuario.
2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali, che possono utilizzare a titolo gratuito.

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEI COMPRENSORI DI PASCOLO

Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici, viene suddiviso nei seguenti comprensori, meglio individuati nell'allegata planimetria redatta dal CFAVS nel mese di aprile 2005, indicante i singoli comprensori e loro tipologie di utilizzo (allegato C):

1. Comprensorio di pascolo **Gad – Monfol** a favore della popolazione residente di Oulx, capoluogo od originari della frazione Gad. La superficie comunale non è al momento pascolabile per necessità di messa in rinnovazione dei popolamenti forestali;
2. Comprensorio di pascolo **Randuin** a favore della popolazione residente di Oulx, capoluogo od originari della frazione Gad. La superficie comunale boscata non è al momento pascolabile per necessità di messa in rinnovazione dei popolamenti forestali. Risulta pascolabile la sola porzione al di sopra del limite superiore del bosco. Tenuto conto che la proprietà privata e la proprietà comunale non risultano contigue il carico sulla proprietà privata non può essere in alcun modo sommato al carico comunale, ovviamente per il solo pascolo privato;
3. Comprensorio di pascolo di **Malafosse** a favore della popolazione residente in Oulx capoluogo od originari della frazione San Marco;
4. Comprensorio di pascolo di **Vazon - Cotolivier** a favore della popolazione residente in Oulx capoluogo o originari delle frazioni e Vazon;
5. Comprensorio di pascolo di **Soubras** a favore della popolazione residente in Oulx capoluogo o originari delle frazioni Soubras;
6. Comprensorio di pascolo di **Pierremenaud** a favore della popolazione residente in frazione di Oulx capoluogo o originari della frazione di Pierremenaud. La superficie

comunale non è al momento pascolabile completamente per necessità di messa in rinnovazione dei popolamenti forestali;

7. Comprensorio di pascolo di **Chateau** a favore della popolazione residente in frazione di Chateau;
8. Comprensorio di pascolo di **Pra Gran** a favore della popolazione residente in frazione di Chateau ed in frazione Beaulard;
9. Comprensorio di pascolo di **Grand'Hoche** a favore della popolazione residente in Beaulard;
10. Comprensorio di pascolo di **Solliet** a favore della popolazione residente nella frazione Puys ed in frazione Beaulard;
11. Comprensorio di pascolo di **Colomion** a favore della popolazione residente nella frazione Puys ed in frazione Beaulard;
12. Comprensorio di pascolo **La Roche** a favore della popolazione residente nella frazione di Savoulx;
13. Comprensorio di pascolo **Malpensà/Foenz** a favore della popolazione di Costans e nella frazione Beaulard.

ART. 10 CARICHI PASCOLIVI

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
 - bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = **1 U.B.A.**
 - manza (da 6 mesi ai 2 anni di età) = **0,6 U.B.A.**
 - ovini e caprini = **0,15 U.B.A.**
2. I carichi massimi di bestiame per ogni singolo comprensorio di pascolo, sono stabiliti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e dalla Commissione pascoli in base al Piano di assestamento forestale, ai Piani di pascolo e piani Pastorali aziendali, ove realizzati, ed inseriti nel regolamento di polizia rurale.
3. I limiti dei comprensori rivestono valore compiuto per la proprietà comunale, così come il carico U.B.A. previsto dai piani di assestamento e territoriali, mentre rimangono suscettibili di variazione per la proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota di terreni destinati allo sfalcio. Tali determinazioni devono essere ratificate in sede di commissione pascoli.
4. I limiti dei comprensori di pascolo e, conseguentemente, gli U.B.A. potranno essere modificati nella loro totalità previo parere della commissione pascoli al verificarsi di nuove esigenze e codificati in piani di pascolo.
5. Qualora un singolo proprietario, all'interno della superficie di pascolo, non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà entro la data del **30 gennaio** comunicarlo al Comune ed a propria cura diffidare il concessionario e perimetrare con idonea segnaletica i singoli appezzamenti interdetti al pascolo.
6. La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.
7. A decorrere dalla data **dell'8 settembre** di ogni anno il pascolo potrà esercitarsi anche sui terreni sottoposti a sfalcio, esclusi gli appezzamenti privati dei quali il proprietario ne abbia dichiarata la preclusione.

ART. 11 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

1. I soggetti di cui all'art. 8 – 1° comma – devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
2. Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Il Comune, sulla base delle indicazioni della commissione pascoli di cui al successivo articolo 14, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
4. Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli comunali ubicati nel comune censuario a cui fa riferimento la residenza anagrafica.
5. Gli utenti residenti in Oulx che monticano il proprio bestiame in comprensorio differente da quello in cui hanno diritto di uso civico, devono corrispondere al Comune il canone di "fida pascolo" per ogni capo monticato.
Con specifico atto deliberativo, l'Amministrazione comunale può disporre che gli utenti di cui sopra siano esonerati dal pagamento del canone, per motivazioni di carattere generale connesse all'ormai ridotta attività agricola svolta sul territorio di Oulx.

ART. 12 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 15 marzo di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e della Commissione Pascoli.
2. Il Comune, con specifica deliberazione di G.C., fisserà il canone di "fida pascolo", stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A. di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all'art. 12 – comma 3 -, emetterà le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio.
4. I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il **30 novembre** dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli comunali per la stagione successiva.
5. Per il nulla osta alle singole autorizzazioni annuali ed anche in caso di più domande per un medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri, fatti salvi i diritti acquisiti:
 - Ottimale continuità d'uso dell'alpeggio
 - Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune di Oulx
 - Eventuale affitto dei terreni di proprietà privata
 - Soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli, su relazione del CFAVS;
 - uso corretto degli immobili,
 - rispetto dei carichi,
 - conflittualità,
 - piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio;
6. In sede di concessione di pascolo il Comune, su proposta del CFAVS, avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell'alpeggio;
7. L'affittuario o il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc..). Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di affitto della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione Pascoli.

ART. 13 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali, e che non potranno, senza preventiva autorizzazione del Comune, sub-concederle o sub-localarle.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.
3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l'utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, deve acquisire, in forma preventiva, l'autorizzazione circa la sospensione temporanea del diritto di uso civico sui terreni di volta in volta specificati.

ART. 14 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, e necessitano dell'acquisizione preventiva di specifica autorizzazione emessa dall'autorità competente. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. offerta economicamente più vantaggiosa nei confronti del canone base
 - b. valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio
 - c. migliorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.
3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato. Il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa.
4. Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.
5. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

ART. 15 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative - introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere utilizzate esclusivamente per opere permanenti nei seguenti campi di attività:
 - a) miglioramento del demanio di uso civico
 - b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo
 - c) sostegno dell'associativismo comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico
 - d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali esclusivamente inerenti l'ambito agro-silvo-pastorale.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3 dello Statuto Comunale il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente documento è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina degli Usi Civici precedentemente in vigore.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa per gli adempimenti di competenza.
2. Qualora, nel corso della validità del presente documento, gli organi tecnici preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.